

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Det. N. 694/2010 del 5 marzo 2010

## **Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 3, art. 11 Fondo di solidarietà regionale della pesca**

**Concessione contributi a favore degli imprenditori ittici danneggiati dagli  
eventi meteorologici verificati nel mese di agosto 2009 nel Golfo di Olbia**

**BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI**

## **Indice**

- 1. Obiettivi generali**
- 2. Normativa di riferimento**
- 3. Tipologia dei danni indennizzabili**
- 4. Intensità dell'aiuto**
- 5. Portata finanziaria**
- 6. Beneficiari e localizzazione**
- 7. Soggetto responsabile dell'attuazione**
- 8. Presentazione della domanda di aiuto**
- 9. Procedure operative**
- 10. Erogazione degli indennizzi per la compensazione della perdita di prodotto allevato.**
- 11. Vincoli**
- 12. Altre disposizioni**

## 1. Obiettivi generali

Nel presente bando vengono definiti i criteri e le modalità per la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo a favore delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura per far fronte ai danni causati dalle eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi nel mese di agosto 2009, in particolare nei giorni dal 25 al 28, nel golfo di Olbia.

## 2. Normativa di riferimento

- Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante "Disposizioni in materia di pesca" ed in particolare l'art. 11 della stessa.
- Articolo 88, paragrafo 3, del trattato 25 marzo 1957 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3), che prevedono l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione i progetti relativi ai nuovi aiuti di Stato.
- "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008).
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2070/DecA/85 dell'11 agosto 2009 "Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, L.R. 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)".
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2782/DecA/121 del 4 novembre 2009 "Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di agosto nel golfo di Olbia". Attuazione dell'art. 11 della Legge Regionale 3/2006.

### **3. Tipologia dei danni indennizzabili**

Sono previsti indennizzi per i danni subiti alla produzione degli impianti di allevamento (prodotto perso negli impianti di allevamento).

### **4. Intensità dell'aiuto**

Può essere concesso un aiuto fino a concorrenza dell'80%, a titolo di indennizzo, dei danni materiali causati dall'evento eccezionale. L'aiuto verrà proporzionalmente rimodulato qualora le disponibilità finanziarie non risultassero sufficienti a compensare la totalità dei danni accertati sulle richieste ritenute ammissibili.

Al fine di evitare qualsiasi sovracompensazione l'indennizzo sarà calcolato a livello del singolo beneficiario.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo saranno detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario.

Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino alla concorrenza del 100% del danno accertato.

### **5. Portata finanziaria e localizzazione**

La disponibilità finanziaria destinata a far fronte ai danni causati, nell'anno 2009, alle imprese ittiche e a quelle operanti nel settore dell'acquacoltura, in forma individuale o collettiva, da eventi dichiarati calamità naturali ammonta ad € 1.000.000 (Legge Regionale 7 maggio 2009, n. 2).

### **6. Beneficiari e localizzazione**

Possono presentare richiesta di indennizzo gli imprenditori operanti nel settore dell'acquacoltura, esercenti l'attività in forma individuale, collettiva o associata, che:

- abbiano segnalato i danni causati dalle eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi nel mese di agosto 2009, in particolare nei giorni dal 25 al 28, nel golfo di

Olbia, mediante comunicazione o trasmissione della “Scheda di segnalazione evento calamitoso” (Allegato al D.A. n. 85 dell'11 agosto 2009) ad Argea Sardegna e all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale prima della data di pubblicazione del decreto n. 2782/DecA/121 del 4 novembre 2009;

- abbiano subito danni causati dagli eventi menzionati per almeno il 30% del fatturato medio dell'impresa nel triennio precedente.

## **7. Soggetto responsabile dell'attuazione**

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

## **8. Presentazione della domanda di contributo**

Al fine del riconoscimento dell'indennizzo l'impresa interessata deve presentare apposita richiesta, in bollo, secondo il modulo predisposto dall'Argea Sardegna (allegato 2 alla Determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Ispettive n. 694/2010 del 5 marzo 2010) pubblicato con il presente bando.

Le domande d'indennizzo dovranno essere indirizzate all'Area Attività Ispettive ARGEA Sardegna in viale Adua 1- 07100 Sassari, e dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del 8 aprile 2010 (farà fede il timbro postale).

La richiesta di indennizzo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, con dicitura antimafia ovvero idonea autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. certificazione resa, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della L.R. 40/1990, da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita alle annualità 2008, 2007 e 2006 con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la situazione reddituale riferita ai tre alle annualità 2008, 2007 e 2006, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal dichiarante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'iscrizione nel registro delle imprese di pesca (per le imprese di pesca);
5. relazione dettagliata sui danni subiti con una stima dell'importo dello stesso e delle spese da sostenere per il ripristino. I fatti contenuti nella relazione che siano a diretta conoscenza dell'interessato sono resi dal medesimo secondo le modalità e gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
6. relazione tecnico-economica dettagliata, redatta dal richiedente, concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite ai tre anni precedenti l'evento emergenziale (i fatti contenuti nella relazione che siano a diretta conoscenza dell'interessato sono resi dal medesimo secondo le modalità e gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
  - che l'entità dei danni causati dall'evento corrisponde ad almeno il 30% del fatturato medio annuo dell'impresa nel triennio precedente;
  - l'importo dei danni indicati nella documentazione allegata alla richiesta di indennizzo;
  - che l'impresa ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca;
  - che l'impresa non ha usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle province o da altri enti pubblici; oppure che l'impresa ha usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte da altri enti pubblici (nel caso specificare l'entità del contributo e l'ente erogatore);

- che l'impresa non ha in corso procedure fallimentari o di concordato preventivo;
  - che i danni subiti non sono assicurabili o che per i beni colpiti non si sono percepiti rimborsi assicurativi (oppure deve essere indicata la somma percepita nell'ambito di regimi assicurativi).
8. (per le imprese di acquacoltura) copia – dichiarata conforme dall'interessato – dei registri di carico e scarico dell'azienda o documentazione equipollente;
  9. copia della denuncia di evento straordinario presentata alla Capitaneria di porto competente (nei i casi per i quali il Codice della Navigazione prevede l'obbligo di presentare denuncia di evento straordinario all'Autorità Marittima).

In alternativa alla documentazione sopra elencata può essere presentata una perizia asseverata elaborata da un tecnico abilitato in materia contenente tutte le informazioni e i dati sopra richiesti (è esclusa la documentazione prevista al punto 2).

Ove ne ravvisi la necessità Argea Sardegna ha facoltà di richiedere documentazione o perizie tecniche integrative oltre a quelle sopra indicate.

## 9. Procedure operative

Su tutte le domande di contributo presentate, Argea Sardegna esegue un controllo amministrativo teso a verificare i seguenti aspetti:

- correttezza e completezza documentale;
- coerenza con le risultanze, ove disponibili, degli accertamenti in campo eseguiti dai Servizi territoriali di Argea Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati;
- la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Qualora l'istanza risulti incompleta, Argea Sardegna assegna il termine perentorio di venti giorni lavorativi per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Se dall'istruttoria effettuata emerge che l'indennizzo da erogare supera il valore di euro 154.937,07 l'Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea Sardegna provvede ad acquisire la comunicazione antimafia ai sensi del DPR 252/1998.

In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Argea Sardegna provvede ad acquisire d'ufficio le informazioni relative alla regolarità contributiva della società o a richiedere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.

A conclusione dell'istruttoria Argea Sardegna comunica al richiedente l'esito della valutazione della richiesta di indennizzo e le modalità di eventuale ricorso tramite raccomandata con avviso di ricevimento o, preferibilmente, tramite posta elettronica, se la società ne è provvista e ha comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio, la ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse.

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro dieci giorni continuativi dalla data di ricevimento, ha la facoltà, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, di presentare ad Argea Sardegna memorie scritte al fine di ridefinire la propria posizione.

Argea Sardegna effettua un controllo a campione su almeno il 10% delle domande di contributo pervenute. Tale controllo è volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, possono esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora Argea Sardegna accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

A conclusione dell'istruttoria Argea Sardegna provvede per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria per l'adozione del provvedimento di approvazione e concessione del contributo ovvero di diniego da parte del dirigente competente.

Argea Sardegna provvede a predisporre l'elenco delle imprese beneficiarie degli indennizzi in cui devono essere indicati il nome del beneficiario, il comune e l'importo dell'indennizzo concesso; tale elenco, previa formale approvazione da parte del dirigente di Argea Sardegna competente, è reso pubblico, dandone preventivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.), mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione e presso il Servizio Territoriale di Argea Sardegna interessato.

## **10. Erogazione degli indennizzi per la compensazione delle perdite di produzione**

Argea Sardegna procede alla liquidazione totale dell'indennizzo concesso per la compensazione delle perdite di produzione subito dopo l'adozione del provvedimento di approvazione e concessione dell'aiuto.

L'indennizzo viene calcolato mediante una stima di prodotto perduto moltiplicato per il valore commerciale, se accertabile, al momento dell'evento o, in mancanza di elementi per la stima di un valore commerciale, sulla base della ricostituzione dei costi diretti effettivamente imputabili allo specifico processo produttivo.

## **11. Vincoli**

L'indennizzo non può essere concesso se viene accertato che la società non ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

Il beneficiario delle misure di aiuto è obbligato ad ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo in cui è concesso l'aiuto. In caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo Argea Sardegna dispone che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

## 12. Altre disposizioni

Qualora venga accertato che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo stabilito nelle presenti Direttive, Argea Sardegna procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi applicando il tasso legale di interesse.